

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPT01 UT PINEROLO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 425
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 14/03/2023 REGISTRATO IL 31/03/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000425

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 94541160019 LA MASCHERA DI FERRO
ID. TELEMATICO: TTB23L000425000TK

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 94541160019

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

STATUTO ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE

"LA MASCHERA DI FERRO" A.P.S.

PINEROLO

Articolo 1 (DENOMINAZIONE E SEDE)

E' costituita ai sensi del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e.s.m. (in seguito denominato Terzo Settore) una ASSOCIAZIONE denominata **"ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE - LA MASCHERA DI FERRO - A.P.S."** Tale denominazione avviene in volontà dell'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Storico Culturale "La Maschera di Ferro", la quale ha deliberato in data **14 marzo 2023** la trasformazione da Associazione Storico Culturale, mantenendo l'originaria denominazione **"ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE - LA MASCHERA DI FERRO"**.

L'Associazione ha sede in Pinerolo - Viale Rimembranza, 65/A. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 (SCOPI E FINALITA')

L'Associazione non ha finalità di lucro è apartitica, base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolge ogni tipo di attività e di promozione per favorire l'approfondimento e la rievocazione del mistero della MASCHERA DI FERRO, si prefigge altresì, di far conoscere e divulgare tutti gli avvenimenti riguardanti il misterioso personaggio e gli eventi storici del Pinerolese.

In particolare:

- a) Organizzare convegni e manifestazioni anche enogastronomiche.
- b) Promuovere pubblicazioni e ricerche, realizzare mostre e spettacoli rievocativi degli avvenimenti.
- c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione del teatro e della cultura in generale e della pratica del teatro amatoriale e del volontariato.
- d) Organizzazione e gestione di attività turistiche, ricreative d'interesse sociale.
- e) Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
- f) L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle in precedenza elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto e che saranno individuate dal Consiglio Direttivo.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, nel rispetto di quanto previsto a riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro (REGISTRO VOLONTARI) i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

- g) L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività gratuita delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo del Terzo Settore.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

- h) Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.
- i) L'Associazione si impegna ad accettare e osservare per proprio conto e per conto dei propri soci lo statuto, eventuali regolamenti, codici etici, nonché delibere di eventuali organi nazionali e delle sue strutture territoriali in cui l'associazione intende aderire.

L'Associazione inoltre, intende aderire alle più prestigiose organizzazioni, nazionali ed internazionali che hanno come finalità la celebrazione di eventi storici.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, è ammesso il rimborso spese documentato ai propri soci a condizione che la Cassa dell'Associazione lo permetta.

Articolo 3 (COMPETENZA TERRITORIALE)

Per la realizzazione delle sue finalità, l'Associazione non ha confini territoriali. Tutti, Enti o persone fisiche possono aderire e contribuire alla realizzazione delle attività promosse dall'Associazione.

Articolo 4 (SOCI)

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Vit Morea

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e la finalità e che si impegnano a realizzarli e che pertanto si riconoscano ed accettano il presente Statuto.
E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
La quota del tesseramento dei soci è stabilita di anno in anno dal Direttivo in carica, può essere eventualmente gratuita se le condizioni di Cassa lo consentono.

Articolo 5 (REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE).

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio, può fare richiesta scritta o verbale al Presidente, al Direttivo, oppure ad un componente dell'Associazione.

Sulla richiesta di essere ammesso come Socio, si pronuncerà il Presidente insieme al Direttivo dell'Associazione che delibererà l'ammissione del socio, in caso di diniego dovrà essere motivata la decisione.

Sia l'ammissione che il diniego dovrà essere comunicato per iscritto o verbalmente all'aspirante Socio.

In caso di ammissione a Socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale il quale eserciterà per suo conto in assemblea, il diritto di voto.

Il socio minorenni, comunque solo al compimento della maggiore età acquisirà il diritto di essere candidato ad una carica elettiva dell'Associazione, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti.

Il Socio dovrà impegnarsi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'Associazione non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Soci, ne prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

La validità della qualifica di Socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota ed al rilascio della tessera sociale, i nuovi Soci dovranno come da prassi essere inseriti nel Libro Soci dell'Associazione e dovranno avere copertura assicurativa per poter svolgere l'attività.

Tutti i Soci hanno diritto:

- a) di ricevere la tessera dell'Associazione,
- b) di ricevere le eventuali pubblicazioni dell'Associazione.

I Soci hanno il dovere di:

- a) Rispettare lo Statuto e le iniziative dell'Associazione.
- b) Versare nei termini previsti, le quote associative concordate.
- c) Sostenere moralmente ed economicamente l'Associazione.
- d) Di non operare in concorrenza con le attività dell'Associazione.

Articolo 6 (DIRITTI E DOVERI DEI SOCI)

L'ammissione di un nuovo socio è decisa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. La qualifica di socio si perde per dimissioni, per morosità.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, radiare un socio qualora intervengano gravi motivi di cui al successivo art. 7.

I Soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione.

Ogni socio, purché iscritto nel libro Soci, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché se maggiorenne ha diritto di proporsi quale candidato per gli Organi dell'Associazione.

I Soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (Libro delle Assemblee e Delibere Sociali, Libro Soci, Libri Contabili).

L'accesso ai medesimi potrà avvenire presso la sede dell'Associazione.

I Soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo, in ogni caso l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 7 (PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO, SANZIONI)

La qualifica di socio si perde per recesso, per radiazione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la radiazione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in

Vito Maresca

generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto
- inefficacia temporanea e sospensione dei diritti associativi per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno
- inefficacia e ritiro definitivo della tessera e radiazione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità di condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidività della medesima o di altra condotta o infrazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare nei successivi dieci giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o in mancanza di istanze di riesame da parte del socio al termine del periodo di dieci giorni di cui sopra il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo.

Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione.

I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I Soci receduti, decaduti e radiati non hanno diritto al rimborso della quota associativa versata.

Il recesso, la radiazione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza della carica eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Articolo 8 (PATRIMONIO e DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'articolo 9, le entrate e le rendite, comunque conseguite.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE di cui all'articolo 45 comma 1 D.Lgs 117/2017.

Articolo 9 (RISORSE ECONOMICHE)

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi e rimborsi spese delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività verso altri enti ed associazioni, proventi delle attività di raccolta fondi, nonché delle attività di cui all'art 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 10 (SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO)

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione in relazione all'esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive comunque denominate inferiori ai 220.000 euro.

In casi di ricavi superiori il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 11 (UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA)

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 12 (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

Sono organi dell'Associazione:

Ugo Mosca

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato)

Articolo 13 (L'ASSEMBLEA DEI SOCI)

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono, è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio di esercizio, è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione, è inoltre convocata quando è fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero con motivazione scritta, da almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria (compresa quella che delibera sulle modifiche statutarie) in prima convocazione sono valide se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea validamente costituita. Per l'Assemblea straordinaria che delibera, sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso sul sito internet, nella bacheca della sede sociale, via telefax oppure per posta elettronica almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove) la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione:

Articolo 14 (COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

- a) L'Assemblea dell'Associazione dà gli indirizzi allo svolgimento dell'attività ordinaria e straordinaria.
- b) L'Assemblea approva i bilanci consuntivi e preventivi, elegge il Consiglio Direttivo e stabilisce l'entità delle quote sociali.
- c) Approva i regolamenti interni.
- d) Effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali
- e) Delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- f) Previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo.
- g) Delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.
- h) Si riunisce almeno una volta l'anno e quando la sua convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei soci.

Articolo 15 (IL CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un numero minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 7 (sette) eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 16 (ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti, per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza della carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro quindici giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 17 (RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

4

Uite Moree



Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato a mezzo di lettera, consegnata a mano o spedita, previo convocazione telefonica, e-mail o fax oppure con semplice affissione nella bacheca dell'Associazione almeno otto giorni prima dell'adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta scritta o verbale motivata almeno da 1/3 dei Componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente è tenuto a convocarlo entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale a cura del Presidente e del Segretario da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Articolo 18 (COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta dopo le elezioni elegge tra i membri:

- a) Il Presidente.
- b) Il Vice Presidente con funzioni vicarie.
- c) L'Amministratore con funzione di Tesoriere.
- d) Il Segretario.
- e) I Responsabili delle eventuali commissioni per le attività.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che non siano ai sensi di quanto previsto dal presente statuto di competenza dell'Assemblea), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea:

- a) Dare l'esecuzione alle delibere assembleari.
- b) Formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione.
- c) Predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- d) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale.
- e) Deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci.
- f) Individuare le attività diverse di cui all'art 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni esperibili dall'Associazione.
- g) Deliberare la radiazione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio.
- h) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- i) Elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.
- j) Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte dall'Associazione.
- k) Vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Articolo 19 (PRESIDENTE)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- a) Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo.
- b) Convocare l'Assemblea dei Soci.
- c) Sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
- d) Aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti..

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 20 (L'AMMINISTRATORE)

L'Amministratore insieme al presidente, è responsabile della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, della regolarità del bilancio e dei conseguenti movimenti delle carte contabili.

Articolo 21 (IL SEGRETARIO)

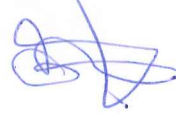
Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, provvede agli avvisi delle convocazioni predisposte del Presidente, tiene e conserva gli atti dell'Associazione presso la sede sociale.

Articolo 22 (ESPERTI)

Il Consiglio Direttivo, ha facoltà di cooptare persone esperte alle quali affidare particolari incarichi necessari per l'attuazione delle finalità dell'Associazione.

Articolo 23 (IL PRESIDENTE ONORARIO)

Uto Maseo



Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

Articolo 24 (ENTRATE E SPESE)

Le entrate economiche, con le quali l'Associazione provvede alla propria attività sono:

- a) Quote sociali.
- b) Contributi di Enti Pubblici e privati.
- c) Proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali.

Tutte le entrate sono utilizzate e spese per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci durante l'attività dell'Associazione.

Tutte le cariche dell'Associazione sono di norma gratuite. Il Consiglio Direttivo può prevedere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate.

Articolo 25 (BILANCIO)

L'anno amministrativo coincide con l'anno solare e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni l'Amministratore, unitamente al Presidente, deve predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea.

Il bilancio approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell'Associazione.

Articolo 26 (SCIoglimento)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata: sia in prima che in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 3/4 (tre/quarti) dei voti presenti.

Dopo aver provveduto al saldo di tutte le pendenze, i beni e le somme eventualmente rimanenti saranno devolute a favore di Enti Pubblici o Associazioni, per essere destinate ad opere di valorizzazione del patrimonio storico Pinerolese.

Articolo 27 (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

L'Organo di revisione dei Conti è l'organo di controllo della gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Si compone di un numero di membri da uno a tre nominati dall'Assemblea, scelti tra soci e collaboratori. I membri nominano tra loro il Presidente del Collegio.

Articolo 28 (NORME DI RINVIO)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e s.m.i.) e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili con le norme del codice civile.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le norme del codice civile.

Articolo 29 (NORME TRANSITORIE)

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

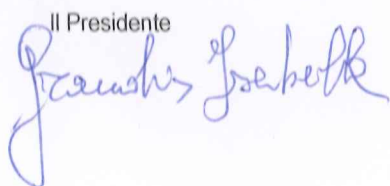
Resta inteso che:

- a) Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti al momento in cui rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
- b) Le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art 148 del TIUR e al comma 7 dell'art 4 del D.P.R 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

RESTA INTESO CHE IN PARZIALE DEROGA RISPETTO A QUANTO PRECEDE

Il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato la modifica dello Statuto dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Storico Culturale "La Maschera di Ferro" A.P.S. il 14 marzo 2023.

Il Presidente


Il Segretario
